



Albo dei Tecnici Sportivi della Federazione Motociclistica Italiana

Regolamento

conforme al Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi CONI

INDICE

Art.01	Albo dei Tecnici Sportivi della Federazione Motociclistica Italiana	pag.2
Art.02	Qualifiche Tecniche e Specialità Sportive	"
Art.03	Accesso alle Qualifiche Tecniche	"
Art.04	Tecnico Sportivo Federale di 1° livello	pag.3
Art.05	Tecnico Sportivo Federale di 2° livello	"
Art.06	Tecnico Sportivo Federale di 3° livello	"
Art.07	Tecnico Sportivo Federale di 4° livello	pag.4
Art.08	Specializzazioni	"
Art.09	Crediti Tecnici - Crediti Formativi	"
Art.10	Tecnici Sportivi Fuori Quadro - Lista	"
Art.11	Verifica e Compenso dell'attività svolta	pag.5
Art.12	Iscrizione all'Albo	"
Art.13	Cancellazione dall'Albo	"
Art.14	Riammissione all'Albo	pag.6
Art.15	Clausola transitoria	"

Premessa

La Federazione Motociclistica Italiana (FMI), mediante il proprio Settore Tecnico e nell'intento di valorizzare e disciplinare l'attività svolta dai propri quadri tecnici sportivi, istituisce l'Albo dei Tecnici Sportivi federali che ne definisce la formazione, la qualificazione e l'inquadramento con le modalità previste dal presente regolamento

Art. 1 - Albo dei Tecnici Sportivi della Federazione Motociclistica Italiana

1.1 L'Albo riunisce tutti i Tecnici Sportivi formati e riconosciuti dalla FMI e abilitati all'insegnamento della pratica tecnica, sportiva e agonistica delle specialità motociclistiche federali.

1.2 L'elenco dei nominativi appartenenti all'Albo, redatto a cura del Settore Tecnico, è suddiviso per qualifiche tecniche, specialità sportive e specializzazioni ed è conservato presso la sede federale.

1.3 L'iscrizione all'Albo è deliberata dal Consiglio Federale, su proposta del Settore Tecnico, valutato l'esito del Corso di Formazione a cui il candidato si è sottoposto.

Art. 2 –Qualifiche Tecniche e Specialità Sportive

2.1 L'Albo prevede le seguenti Qualifiche Tecniche:

- **Tecnico Sportivo Federale di 1° livello**
- **Tecnico Sportivo Federale di 2° livello**
- **Tecnico Sportivo Federale di 3° livello**
- **Tecnico Sportivo Federale di 4° livello**

2.2 L'Albo prevede le seguenti Specialità Sportive:

- **Tecnico Sportivo Velocità**
- **Tecnico Sportivo Motocross (Motocross/Supermoto/Motoslitte)**
- **Tecnico Sportivo Enduro (Enduro/Motorally)**
- **Tecnico Sportivo Trial**
- **Tecnico Sportivo Speedway&Flat Track**
- **Tecnico Sportivo Quad&Sidecarcross**
- **Tecnico Sportivo Preparatore Atletico**

2.3 A partire dalla qualifica di Tecnico Sportivo di 2° livello possono essere previste specifiche Specializzazioni tecniche e scientifiche istituite dal Settore Tecnico e inserite nel "Piano Formativo dei Tecnici Sportivi Federali" (PFTS).

Art. 3 - Accesso alle Qualifiche Tecniche

3.1 Il Settore Tecnico, per l'accesso alla qualifiche tecniche di 1°, 2° e 3° livello, organizzerà Corsi di Formazione specifici. I Corsi di Formazione di Ingresso all'Albo sono deliberati dal Consiglio Federale.

3.2 Il Bando dei Corsi, contenente le modalità di svolgimento, i requisiti di partecipazione, la tipologia di formazione e le modalità di selezione e giudizio, sarà elaborato dal Settore Tecnico in armonia con quanto indicato dal Sistema Nazionale delle Qualifiche Tecniche (SNaQ) emanato dal CONI.

3.3 L'accesso ai livelli di Qualifica Tecnica è determinato ed ottenuto in accordo ai Programmi previsti dal PFTS, conforme allo SNAQ, elaborato e pubblicato dal Settore Tecnico.

3.4 L'accesso alle Qualifiche Tecniche comprese nell'Albo è previsto esclusivamente per i tesserati della FMI in seguito al superamento degli esami di valutazione previsti dal Corso di formazione frequentato.

Art. 4 – Tecnico Sportivo Federale di 1° livello

4.1 Il Tecnico Sportivo Federale di 1° livello non è una qualifica immediatamente operativa autonoma ma permette di introdurre i principianti alla carriera tecnico sportiva per lo più in qualità di tirocinanti a livello teorico e pratico. Le attività formative saranno svolte prevalentemente sotto la guida o la supervisione di un tecnico sportivo esperto.

4.2 Requisiti minimi per l'accesso al Corso di Formazione previsti per il conseguimento della qualifica di base sono:

- Aver compiuto 18 anni
- Possedere un Diploma di Scuola Secondaria di 1° grado
- Ricoprire la Qualifica di Istruttore di Guida con attività certificata

Art. 5 - Tecnico Sportivo Federale di 2° livello

5.1 Il Tecnico Sportivo Federale di 2° livello è la prima qualifica operativa autonoma e richiede le competenze tecniche e sportive necessarie per operare con squadre ed atleti impegnati in attività locali, regionali o di specializzazione iniziale.

5.2 Requisito minimo per l'accesso al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della qualifica è essere Tecnici Sportivi Federali di 1° livello da almeno un anno e aver conseguito il numero minimo di Crediti Tecnici e Formativi previsti per abilità e competenze.

5.3 Sono ammessi direttamente al Corso di Formazione per Tecnico Sportivo di 2° livello:

- a) Atleti in possesso di curriculum sportivo di alto livello
- b) Diplomatici I.S.E.F. o Laureati in Scienze Motorie per i Tecnici Sportivi Preparatori Atletici

Art. 6 - Tecnico Sportivo Federale di 3° livello

6.1 Il Tecnico Sportivo Federale di 3° livello è la qualifica che identifica una figura tecnica in grado di coordinare altri tecnici ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico nazionale o internazionale. La qualifica abilita ad allenare squadre federali e a seguire atleti di interesse nazionale. A livello europeo questo livello viene utilizzato quale parametro di riferimento.

6.2 Requisito minimo per accedere al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della qualifica è essere Tecnici Sportivi Federali di 2° livello da almeno due anni ed aver conseguito il numero minimo di Crediti Tecnici e Formativi previsti per abilità e competenze.

Art. 7 - Tecnico Sportivo Federale di 4° livello

7.1 Il Tecnico Sportivo Federale di 4° livello è la qualifica che individua allenatori tecnici sportivi di elevata competenza capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team o squadre complesse in contesti nazionali e internazionali di alto livello, competenti a partecipare e a dirigere attività di ricerca e formazione o programmi federali di sviluppo del talento o di formazione e coordinamento dei quadri tecnici.

7.2 Il requisito minimo per l'accesso al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della qualifica è essere Tecnico Sportivo Federale di 3° livello da almeno due anni, aver conseguito il numero minimo di Crediti Tecnici e Formativi previsti per abilità e competenze.

Art. 8 - Specializzazioni

8.1 Sono previsti percorsi di Specializzazione che consentono un ampliamento delle basi di competenza dei Tecnici Sportivi Federali, dando luogo a varie forme di certificazione e attestazione.

8.2 Le Specializzazioni possono riguardare figure con particolari competenze in ambito tecnico o scientifico, formate appositamente e valutate dal Settore Tecnico o da enti preposti (es: Esperto dell'Attività Giovanile, Analista della Performance, Specialista in Psicologia dello Sport, Specialista in Tecniche di Comunicazione, Specialista in Fisioterapista, Specialista in Medicina dello Sport, Specialista in Dietologia dello Sport, ecc.).

8.3 Per ciò che riguarda la durata, i criteri d'accesso, i profili, l'articolazione delle conoscenze e abilità proprie dei vari livelli e la propedeuticità inerente il livello di qualifica tecnica sportiva necessaria, si rimanda all'eventuale articolato del PFTS.

Art. 9 – Crediti Tecnici / Crediti Formativi

9.1 L'attività teorica o pratica sarà valutata e tradotta in Crediti Tecnici e Crediti Formativi che saranno la base per l'individuazione degli incarichi, per potere accedere ai Corsi di Formazione e per la Qualifica superiore, per le Specializzazioni e per poter rimanere nei Quadri Attivi.

9.2 La modalità di acquisizione e le normative relative ai Crediti Tecnici e Formativi sono riportate nel PFTS e aggiornate con cadenza annuale.

Art. 10 – Tecnici Sportivi Fuori Quadro - Lista

10.1 Saranno considerati Fuori Quadro e tenuti in aspettativa tutti i Tecnici Sportivi Federali che non avranno ottenuto il minimo di Crediti annuali o che ne faranno ufficiale e motivata richiesta.

10.2 La Lista contenente tutti i Tecnici Fuori Quadro identificherà coloro che, pur conservando la qualifica, non praticano o non possono praticare l'attività di Tecnico Sportivo, fermo restando il dovere di rinnovo Iscrizione all'Albo dell'art.12 ma non quello della quota di rinnovo per l'iscrizione all'Albo.

10.3 Tutti i Tecnici Fuori Quadro non fanno parte dell'elettorato attivo e passivo federale

come si evince dall'art. 17 punto c) dello Statuto FMI.

10.4 Per poter rientrare nei Quadri Attivi, i Tecnici Sportivi Fuori Quadro dovranno farne richiesta al Settore Tecnico che valuterà la necessità o meno di sottoporli a formazione integrativa.

Art. 11 - Verifica e Compenso dell'Attività Formativa

11.1 Periodicamente il Settore Tecnico potrà richiedere notizie relative all'attività tecnica e formativa svolta da ogni iscritto all'Albo, direttamente all'interessato o attraverso gli organi e le strutture centrali e periferiche della FMI e del CONI.

11.2 I Tecnici Sportivi Federali hanno l'obbligo di comunicare ogni attività formativa svolta in forma privata o in ambito federale (Moto Club o Scuole di Motociclismo Certificate) a meno che tale attività non sia stata richiesta direttamente attraverso incarico ufficiale del Settore Tecnico.

11.3 Al Tecnico Sportivo Federale, per la sua specifica attività in ambito federale, è riconosciuto un Compenso giornaliero adeguato all'attività formativa svolta ed il Rimborso delle spese sostenute. La tabella dei Compensi è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Settore Tecnico.

Art. 12 – Iscrizione all'Albo

12.1 L'iscrizione dei Tecnici Sportivi all'Albo è annuale (anno solare).

12.2 Per effettuare l'Iscrizione il Tecnico Sportivo dovrà presentare entro la data stabilita dal Settore Tecnico:

- a) Scheda Personale debitamente compilata;
- b) ricevuta di pagamento della Quota Annuale di Iscrizione all'Albo.

12.3 Le Quote relative alla 1° Iscrizione di Ingresso all'Albo e al Rinnovo dell'Iscrizione all'Albo sono definite annualmente dal Settore Tecnico e deliberate dal Consiglio Federale.

12.4 Gli iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare alla Segreteria del Settore Tecnico un recapito di telefonia mobile ed un indirizzo di posta elettronica.

12.5 A tutti gli iscritti all'Albo sarà rilasciato un Tesserino di riconoscimento FMI e il Diploma di Tecnico Sportivo della Federazione Motociclistica Italiana.

Art. 13 – Cancellazione dall'Albo

13.1 Il Consiglio Federale, su proposta del Settore Tecnico, cancellerà dall'Albo:

- a) i Tecnici Sportivi che non rinnovano il tesseramento alla FMI per l'anno in corso;
- b) i Tecnici Sportivi che non provvedono al Rinnovo dell'Iscrizione annuale all'Albo entro i termini e con le modalità previste;
- c) i Tecnici Sportivi che subiscono un Provvedimento Disciplinare sospensivo superiore ad un anno da parte degli Organi di Giustizia Federale;
- d) i Tecnici Sportivi che hanno effettuato attività senza l'approvazione o l'autorizzazione del Settore Tecnico;
- e) i Tecnici Sportivi che hanno ricevuto dal Settore Tecnico due o più lettere di ammonizione per non aver ottemperato alle convocazioni o per motivi

disciplinari;

- f) i Tecnici Sportivi che non ottengono il minimo di Crediti necessari nel quadriennio;
- g) i Tecnici Sportivi dimissionari.

Art. 14 – Riammissione all'Albo

14.1 Su richiesta dell'interessato, il Settore Tecnico proporrà al Consiglio Federale la riammissione all'Albo di coloro che sono stati cancellati salvo per i casi relativi ai punti c) e d) dell'art.13.

14.2 Per coloro che sono stati cancellati dall'Albo da non più di 3 anni è richiesto:

- a) il tesseramento alla FMI; b) il pagamento di una multa equivalente ai tesseramenti non effettuati; c) un'eventuale partecipazione ad un Corso Integrativo.

14.3 Per coloro che sono stati cancellati dall'Albo da più di 3 anni è richiesto:

- a) il tesseramento alla FMI; b) il pagamento di una multa equivalente ai tesseramenti non effettuati; c) la partecipazione ad un Corso di Formazione relativo alla qualifica posseduta nel momento della cancellazione.

Art. 15 – Clausola transitoria

15.1 I Tecnici Sportivi Federali del vecchio ordinamento saranno così inquadrati:

a) **Tecnico Sportivo di 1° Livello**

che abbia maturato anzianità e crediti tecnici sufficienti e adeguati al livello:

Tecnico Sportivo di 2° livello

In caso contrario rimarranno inquadrati a Tecnico Sportivo di 1° Livello

b) **Tecnico Sportivo di 2° livello**

che abbia maturato anzianità e crediti tecnici sufficienti e adeguati al livello superiore:

Tecnico Sportivo di 3° livello

In caso contrario rimarranno inquadrati a Tecnico Sportivo di 2° Livello

c) **Tecnici Sportivi di 3° e 4° livello**

rimarranno inquadrati allo stesso livello tecnico di appartenenza

15.2 Gli **Istruttori di Guida Fuoristrada e Istruttori di Guida Veloce** che abbiano effettuato attività federale certificata e che parteciperanno con successo ai Corsi di Formazione integrativi organizzati dal Settore Tecnico, saranno iscritti all'Albo nella qualifica di **Tecnico Sportivo di 1° livello**